



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARAFA-GIUSTINIANI"

Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA (BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003
<https://www.carafagiustiniani.edu.it> bnis022003@istruzione.it bnis022003@pec.istruzione.it

Regolamento per l'uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale (IA)

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) nell'Istituto, in attuazione delle Linee guida ministeriali sull'Intelligenza Artificiale nella scuola, emanate il 9 agosto 2025.

L'obiettivo è favorire l'uso consapevole e responsabile dell'AI come strumento di supporto alla didattica e all'organizzazione scolastica. L'AI deve essere impiegata per migliorare i processi educativi e inclusivi, garantendo sicurezza, tutela dei dati e pari opportunità per tutti gli studenti. Finalità:

1. Garantire un impiego **etico, sicuro e responsabile** delle tecnologie di AI.
2. Promuovere l'**innovazione didattica** e organizzativa.
3. Tutelare i **diritti fondamentali**, i dati personali e la dignità della comunità scolastica.
4. Favorire **equità e inclusione** nell'accesso agli strumenti tecnologici.

Art. 2 – Definizioni

È fondamentale che l'intera comunità scolastica abbia chiari i termini di riferimento. Le definizioni riprendono quanto previsto dall'AI Act europeo e dalle Linee guida MIM, distinguendo tra strumenti di supporto all'apprendimento e sistemi a rischio elevato.

Nel presente regolamento sono adottate le definizioni di IA, *IA generativa*, *chatbot*, *sistemi ad alto/medio/basso rischio* come da **AI Act UE 2024-2026**.

Art. 3 – Principi generali

L'AI non sostituisce né l'insegnante né lo studente, ma funge da supporto. Le attività devono stimolare pensiero critico, creatività e consapevolezza, evitando qualsiasi forma di discriminazione o dipendenza dalla tecnologia.

L'uso dell'AI si fonda su:

- Centralità della persona e approccio antropocentrico.
- Equità, non discriminazione e inclusione.

- Innovazione etica e responsabile.
 - Sostenibilità sociale, economica e ambientale.
 - Sicurezza e protezione dei dati.
-

Requisiti per l'introduzione dell'AI

Art. 4 – Requisiti etici

L'AI deve essere sempre controllata dall'uomo, con chiara attribuzione delle responsabilità. L'istituto si impegna per quanto possibile a prevenire bias e discriminazioni algoritmiche, garantendo pari opportunità a tutti gli studenti, con particolare attenzione per alunni DSA e BES.

I principi che l'istituto si impegna a perseguire sono:

- Supervisione e controllo umano in ogni processo decisionale che incida sugli studenti.
- Trasparenza e spiegabilità dei sistemi adottati.
- Prevenzione di bias e discriminazioni algoritmiche.
- Attribuzione chiara di ruoli e responsabilità: dirigente scolastico, docenti, studenti, famiglie.

Art. 5 – Requisiti tecnici

Gli strumenti ammessi devono rispettare standard di affidabilità, sicurezza, certificazioni ed essere conformi agli standard pertanto le soluzioni adottate saranno scelte in base ai punti seguenti:

- Utilizzo esclusivo di fornitori certificati.
- Gestione responsabile dei dati.
- Rispetto del diritto alla non partecipazione (consenso informato).
- Sistemi sicuri, robusti e monitorati periodicamente.

Art. 6 – Requisiti normativi

Prima di introdurre strumenti AI, l'Istituto deve valutare l'impatto sulla protezione dei dati e, nei casi previsti, condurre analisi di rischio specifiche. Le informative devono essere trasparenti, semplici e comprensibili anche per studenti e famiglie.

Il rispetto dei requisiti normativi prevede:

- Piena conformità al **GDPR**, al **Codice Privacy** e all'**AI Act**.
 - Adozione di informative trasparenti e accessibili per studenti e famiglie.
-

Modalità di utilizzo e strumenti ammessi

Art. 7 – Strumenti di Intelligenza Artificiale Approvati

L'introduzione degli strumenti di IA avviene per casi d'uso specifici, previamente individuati e valutati dall'Istituto in termini di finalità educative, rischio e impatto su studenti e personale.

1. Qualsiasi sistema di Intelligenza Artificiale adottato come strumento didattico deve essere preventivamente approvato dall'Istituto. L'approvazione è subordinata a una scrupolosa verifica dei requisiti di legge, con particolare attenzione alla tutela dei dati personali degli utenti, specialmente se minori, in conformità con il GDPR (Regolamento UE 2016/679).
2. Per ogni strumento approvato, l'Istituto si impegna a fornire alla comunità scolastica un'informativa chiara, rimandando esplicitamente ai Termini di Servizio e alla Privacy Policy del fornitore. È dovere di ogni utilizzatore prenderne visione.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli unici strumenti di AI approvati per l'utilizzo all'interno dell'Istituto sono:
 - **Google Gemini**
 - **NotebookLM**
4. L'elenco degli strumenti approvati è dinamico e sarà periodicamente aggiornato dal Referente IA di Istituto, in base alle evoluzioni tecnologiche e alle valutazioni sulla sicurezza. Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente tramite circolare e pubblicato sul sito web della scuola.

Art. 8 – Utilizzo da parte del personale scolastico

I docenti e il personale ATA possono utilizzare l'AI solo come strumento di supporto, mai per sostituire decisioni educative o valutative.

I docenti possono impiegare l'AI per progettare attività, creare materiali o personalizzare i percorsi, ma resta vietato demandare a sistemi automatizzati la valutazione degli studenti.

Il personale ATA può adottare strumenti AI per semplificare pratiche amministrative, sotto supervisione del DSGA e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

Art. 9 – Utilizzo da parte degli studenti

Gli studenti possono usare strumenti AI solo in attività didattiche autorizzate e guidate dai docenti. L'uso libero e non supervisionato è vietato. Ogni elaborato prodotto con il supporto dell'IA deve contenere una dichiarazione trasparente che specifichi in che misura è stato utilizzato lo strumento. Questo principio, richiamato dalle Linee guida, mira a prevenire il plagio e a rafforzare la consapevolezza critica.

Art. 10 – Limiti e divieti

L'AI non può sostituire l'apprendimento personale, né essere utilizzata per aggirare prove di verifica o per generare contenuti discriminatori, violenti o lesivi della dignità.

È vietato l'uso di AI per attività fraudolente, plagi, sostituzione di prove d'esame o creazione di contenuti offensivi.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 8 del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e dall'art. 2-quinquies del **Codice Privacy italiano (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018)** l'utilizzo degli

strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) che comportano trattamento di dati personali da parte di minori è consentito:

1. ai minori che hanno compiuto **14 anni**, questi possono prestare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione, compresi quelli basati su IA.
2. Per i minori **di età inferiore a 14 anni**, il trattamento dei dati e l'utilizzo degli strumenti di IA sono consentiti solo se autorizzati da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Sicurezza, etica e protezione dei dati

Art. 11 – Tutela dei dati personali

Le Linee guida ribadiscono che la tutela della privacy è prioritaria. Ogni trattamento avviene nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, trasparenza e integrità. È vietato fornire ai sistemi AI dati sensibili non strettamente necessari.

Art. 12 – Sicurezza dei sistemi

L'Istituto adotta misure di cybersicurezza adeguate e proporzionate ai rischi, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e dalle Linee guida nazionali in materia di sicurezza informatica.

Le misure vengono aggiornate periodicamente seguendo le indicazioni fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Art. 13 – Aspetti etici

Ogni uso didattico di AI deve essere dichiarato esplicitamente e deve sempre prevedere una riflessione critica con gli studenti sui limiti e rischi dello strumento. È vietato l'uso di AI manipolativa, di scoring sociale o di riconoscimento emotivo (art. 5 AI Act), di sistemi che trattino dati biometrici, sensibili o che realizzino profilazioni indebite.

Governance e monitoraggio

Art. 14 – Governance interna

- Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto del presente regolamento.
- È istituito un referente AI di istituto con funzioni di supporto tecnico e coordinamento.

Art. 15 – Monitoraggio e revisione e formazione

In coerenza con le indicazioni MIM, le scuole devono verificare costantemente l'impatto educativo, tecnico e organizzativo dell'IA, aggiornando regole e protocolli in base all'evoluzione normativa e tecnologica.

L'Istituto promuove percorsi di formazione continua per docenti, personale ATA e dirigenza sull'uso didattico, organizzativo, etico e giuridico dell'Intelligenza Artificiale, in coerenza con le Linee guida ministeriali.

- Ogni anno il Collegio dei Docenti valuta l'impatto educativo dell'IA.
- Revisione periodica del regolamento in base agli sviluppi tecnologici e normativi.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte degli organi collegiali dell'Istituto.

Regolamento approvato nel collegio docenti del 22 ottobre 2025.